



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019

9 maggio 2018

Indice

1.	Situazione iniziale	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	4
2.1.	Procedura di consultazione	4
2.2.	Metodo d'esposizione	5
3.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	5
4.	Analisi tematica	6
4.1.	Aspetti fondamentali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI	6
4.2.	Parità di condizioni	7
4.3.	Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato.....	7
4.4.	Accesso al mercato	7
4.5.	Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati	8
4.6.	Applicazione provvisoria degli Accordi dal 1° gennaio 2018.....	9
4.7.	Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard con i nuovi Stati partner.....	9
4.8.	Attuazione da parte dei Cantoni	10
5.	Altre osservazioni	10

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
CP	Centre Patronal
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
PLR	PLR. I Liberali
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere
UDC	Unione democratica di centro
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

In Svizzera le basi giuridiche necessarie all'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Queste non stabiliscono tuttavia con quali Stati e territori lo scambio automatico di informazioni debba essere introdotto. Per attuare lo scambio automatico di informazioni con singoli Stati e territori occorre attivarlo bilateralmente in virtù dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014¹ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) oppure mediante un trattato bilaterale ad hoc.

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera applica lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori. Nel 2018 avverrà il primo scambio di informazioni. In virtù dei decreti federali approvati dal Parlamento nel dicembre 2017, lo scambio automatico di informazioni è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 con altri Stati e territori, con cui la Svizzera scambierà per la prima volta informazioni relative ai conti nel 2019. Il progetto posto in consultazione ha lo scopo di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni anche alle piazze finanziarie asiatiche concorrenti di Singapore e Hong Kong. Gli Accordi bilaterali firmati con entrambi i centri finanziari vengono applicati in via provvisoria dal 1° gennaio 2018.

Come per i nuovi Stati partner con cui la Svizzera ha deciso di attuare lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI, gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sono applicabili dal 2018/2019. Poiché, al momento, le procedure di approvazione parlamentare non si sono ancora concluse, dal 1° gennaio 2018 gli Accordi con Singapore e Hong Kong si applicano provvisoriamente ai sensi dell'articolo 7b della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). I rispettivi decreti di approvazione devono essere sottoposti al Parlamento entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria e prevedere la possibilità di attuare in futuro lo scambio automatico con Singapore e Hong Kong anche in virtù di accordi multilaterali.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione concernente gli Accordi con Singapore e Hong Kong è stata avviata il 13 ottobre 2017 e si è conclusa il 27 gennaio 2018. Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, 13 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell'economia e 35 rappresentanti di ambienti interessati.

Degli invitati alla consultazione hanno fornito il loro parere 23 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), quattro partiti politici (PLR, PSS, PPD, UDC), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (USS, usam, ASB, economiesuisse) e cinque rappresentanti di ambienti interessati (CP, SwissHoldings, UBCS, ABG, ASG).

Economiesuisse aderisce alle richieste esposte nella presa di posizione dell'ASB, affermando che bisognerebbe soddisfarle senza alcuna eccezione. Lo stesso vale per l'UBCS, che si allinea al parere dell'ASB, alla quale ha fatto presente le proprie esigenze. Anche l'ABG condivide il parere dell'ASB e in questa sede si limita ad esporre considerazioni di fondo.

Hanno rinunciato a esprimersi in merito al progetto posto in consultazione: sei Cantoni (GR, UR, OW, AR, SZ, NE) e altri otto partecipanti (Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, la Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto, Conferenza degli ufficiali di

¹ RS 0.653.1

² RS 172.010

esecuzione e fallimenti della Svizzera, Forum degli Organismi svizzeri di autodisciplina, Associazione degli istituti cantonali di assicurazione, Banca nazionale svizzera, Associazione dei Comuni Svizzeri)

2.2. Metodo d'esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma saranno analizzati per campi tematici e verrà compendiata unicamente la posizione generale dei partecipanti. Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati in Internet dalla Cancelleria federale.

3. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti si dichiara a favore del progetto.

- Dei 26 Cantoni invitati hanno fatto pervenire il proprio parere 23 Cantoni.

I seguenti 16 Cantoni sostengono espressamente gli avamprogetti: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, NW, SG, SH, TG, VD, VS, ZG, ZH.

I Cantoni BE e BL avevano già manifestato il proprio sostegno all'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI, tantoché non vi sarebbe alcun margine di manovra sul piano politico e, di conseguenza, rinunciano ad esprimersi ulteriormente in merito. Invece i Cantoni AI, BL, NW, TG e TI ribadiscono le osservazioni espresse nelle precedenti prese di posizione (in particolare relative alla reciprocità e al principio di specialità).

- Quattro partiti politici hanno presentato la propria presa di posizione.

Il PSS appoggia il progetto nella sua interezza. Anche il PLR e il PPD sono a favore, tuttavia esigono che le condizioni previste dallo standard globale (confidenzialità, sicurezza dei dati) e la parità di condizioni («level playing field») siano rispettati scrupolosamente, nonché un meccanismo di verifica di un'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard.

Rifiuta invece il progetto l'UDC. Nel caso in cui dovesse passare alle deliberazioni parlamentari, delinea tuttavia alcuni criteri in funzione dei quali dovrebbe essere concesso applicare lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o un territorio.

- Quattro associazioni mantello dell'economia si sono espressi in merito al progetto.

L'USS si dice a favore degli avamprogetti, mentre l'ASB ed economisuisse li appoggiano con riserva, soprattutto in merito all'ottemperanza delle condizioni fondamentali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, che dovrebbero essere verificate prima di avviare lo scambio di informazioni.

Esprime il proprio dissenso sul progetto l'usam, ma formula alcune condizioni da rispettare nel caso in cui il Consiglio federale dovesse licenziare un relativo messaggio.

- Cinque associazioni e organizzazioni interessate hanno inoltrato un parere.

SwissHoldings approva il progetto, mentre il CP esprime il proprio consenso formulando alcune riserve in relazione alla parità di condizioni e al rispetto delle condizioni fondamentali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

L'UBCS e l'ABG daranno il proprio nulla osta, a condizione che il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard venga applicato anche per i nuovi Stati partner.

L'ASG chiede al Consiglio federale di rinunciare all'applicazione provvisoria degli Accordi e di domandare alle Camere federali di approvare l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong per il biennio 2019 e 2020.

4. Analisi tematica

4.1. Aspetti fondamentali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI

Molti Cantoni (AI, BE, BL, BS, NW, TG, VD, VS, ZG) sono dell'opinione che, una volta presa la decisione di fondo di introdurre lo scambio automatico di informazioni, sia una naturale conseguenza estendere gradualmente questa tipologia di scambio ad altri Stati partner e territori che soddisfano i requisiti dello standard globale e il mandato del Consiglio federale. In tal senso questi Cantoni approvano la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong, perché in linea con la strategia intrapresa per tutelare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera e il suo riconoscimento internazionale. Alla luce delle condizioni quadro internazionali in mutamento, per la piazza finanziaria svizzera, ma anche per la Svizzera in quanto centro economico, è di notevole importanza affrontare per tempo le nuove sfide e offrire certezze sul piano giuridico e sicurezza di pianificazione.

SwissHoldings approva senza alcuna riserva l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong.

Il PSS e l'USS sostengono la strategia del Consiglio federale che, con il rispetto degli standard globali in materia fiscale, si prefigge di rafforzare la posizione della Svizzera a livello internazionale e contribuire al concepimento di una piazza finanziaria conforme alle norme fiscali. Per questa ragione la proposta di estendere lo scambio automatico di informazioni a importanti piazze finanziarie concorrenti come Singapore e Hong Kong sarebbe da accogliere, in quanto contribuirebbe a istituire pari condizioni concorrenziali in tutto il mondo. Inoltre, grazie agli Accordi in esame due delle principali piazze finanziarie internazionali si impegnerebbero ad adottare lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, concorrendo così a rafforzare in futuro la competitività della Svizzera.

Trattandosi di centrali piazze finanziarie concorrenti che dovrebbero imperativamente essere incluse nella rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni per garantire parità di condizioni a livello internazionale, il PLR si esprime a favore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong. Critica tuttavia il fatto che in relazione al processo politico in Svizzera sia stato necessario adottare un approccio bilaterale con applicazione provvisoria, poiché Singapore avrebbe confermato troppo tardi e Hong Kong solo ipotizzato la possibilità di prendere in esame la via multilaterale. A maggior ragione, secondo il partito, lo standard globale dovrebbe essere rispettato scrupolosamente e la relativa attuazione sottoposta a un processo di verifica. Inoltre per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, il PLR chiede che il Paese in questione offra possibilità di regolarizzazione, garantisca la protezione dei dati, osservi il principio di specialità e applichi con la Svizzera e altri Stati importanti uno scambio di dati reciproco conforme allo standard.

Nonostante sostengano il progetto, il PPD, l'ASB, economiesuisse, l'UBCS, l'ABG e il CP domandano che il Consiglio federale verifichi che Singapore e Hong Kong rispettino le condizioni fondamentali per lo scambio automatico di informazioni e che estendano la propria rete di Stati partner ad altri Paesi importanti. Tale esame dovrebbe avvenire prima e dopo il primo scambio di dati secondo il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard con Stati partner dal 2018/2019.

L'ASG chiede che il Consiglio federale rinunci all'applicazione provvisoria degli Accordi e proponga alle Camere federali di porre in vigore l'Accordo SAI con Hong Kong e Singapore dal 1° gennaio 2019 o eventualmente dal 1° gennaio 2020. Inoltre, per quanto riguarda Hong

Kong, si dovrebbe acconsentire all'introduzione dello scambio automatico di informazioni unicamente se il Paese salvaguarda effettivamente la protezione dei dati e i diritti umani.

L'UDC è fermamente contraria all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati e territori ed esige una battuta d'arresto al fine di esaminare l'attuale rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni prima di estenderla affrettatamente ad altri Stati e territori. Poiché la Svizzera ha comunque intrapreso questo cammino, dovrebbero quantomeno essere rispettati principi importanti come la parità di condizioni tra le piazze finanziarie, le possibilità di regolarizzazione, la protezione dei dati nonché sforzi evidenti in favore dell'accesso al mercato.

L'usam respinge in toto il progetto posto in consultazione. Lo scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto ed esclusivamente con i Paesi con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) e che si sono impegnati a concedere pieno accesso al mercato agli istituti finanziari svizzeri nonché a garantire la medesima protezione dei dati prevista dalla Svizzera. Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse comunque licenziare un messaggio in materia, i requisiti minimi relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati, alla regolarizzazione del passato, ai miglioramenti nell'accesso al mercato e alla parità di condizioni dovrebbero essere rispettati.

4.2. Parità di condizioni

A parere del CP e dell'usam non bisognerebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori senza che lo facciano anche le altre piazze finanziarie concorrenti («same level playing field»). Si tratterebbe di un aspetto da sottoporre a continui controlli.

L'ASB, economiesuisse, l'UBCS e l'ABG chiedono che la Svizzera persista nel sostenere sul piano politico l'obiettivo della parità di condizioni a livello internazionale e si impegni fermamente affinché tale parità di condizioni resti intatta. In questo contesto ritengono sia importante che Singapore introduca e applichi effettivamente lo scambio automatico di informazioni con Paesi limitrofi come la Malaysia e l'Indonesia.

L'ASG sottolinea che nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni occupa grande importanza il principio della parità di condizioni tra le piazze finanziarie. Il fatto che la Svizzera offra lo scambio automatico di informazioni a un numero notevolmente maggiore di Stati partner, mentre gli altri centri finanziari procedono a rilento nell'applicazione dello standard, non dovrebbe porre inutilmente la piazza finanziaria svizzera in una situazione di svantaggio nei confronti dei suoi concorrenti.

4.3. Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato

A parere dell'ASB, di economiesuisse, dell'UBCS e dell'ABG è di cruciale importanza che gli Stati e i territori partner per lo scambio automatico di informazioni predispongano per i loro contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati, un aspetto che nel caso di Singapore e Hong Kong può dirsi soddisfatto.

4.4. Accesso al mercato

L'ASB, economiesuisse, l'UBCS, l'ABG, l'usam e il CP ritengono che l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari sia un aspetto determinante per il mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Per questa ragione sarebbe molto auspicabile ottenere miglioramenti nell'accesso al mercato. Prima di attivare lo scambio automatico di informazioni con un determinato Stato, occorrerebbe quantomeno insistere, nel quadro dei

negoziati, sull'abrogazione delle regolamentazioni nazionali che renderebbero più gravosa una relazione bancaria estera.

L'ASB, l'UBCS e l'ABG approvano le iniziative intraprese dalla Svizzera nei confronti di Singapore e Hong Kong, che si prefiggono tra l'altro di ottenere agevolazioni nell'accesso al mercato. Per contro, proprio su questo aspetto centrale, il CP e l'ASG biasimano il Governo svizzero per essersi limitato ad accettare semplici dichiarazioni d'intenti, laddove si renderebbero invece necessarie misure concrete, la cui attuazione andrebbe successivamente sottoposta a verifica.

L'UDC è dell'avviso che l'attivazione dello scambio automatico di informazioni possa essere concessa soltanto se gli Stati partner garantiscono in contropartita l'accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari.

4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

Secondo l'ASB, economiesuisse, l'UBCS e l'ASG l'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe essere vincolata ai requisiti minimi definiti dallo standard globale e dai mandati del Consiglio federale, in particolare al rispetto del principio di specialità, alla garanzia della confidenzialità e della sicurezza dei dati scambiati e all'applicazione dei requisiti giuridici minimi di protezione dei dati rilevanti in materia. A fronte di qualsiasi violazione di tali principi, il Consiglio federale dovrebbe disporre della facoltà di non introdurre o di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori.

Inoltre l'ASB, economiesuisse, l'UBCS e l'ABG considerano molto importanti aspetti quali la protezione e la sicurezza dei dati nell'ambito della trasmissione, ma anche il loro trattamento nei Paesi destinatari. Si tratterebbe infatti di presupposti su cui si fonda la fiducia riposta dalla clientela nella piazza finanziaria della Svizzera, uno dei Paesi al mondo più attivo nella trasmissione di informazioni. Alla luce di quanto esposto, i partecipanti menzionati approvano che Singapore abbia presentato una notifica specifica relativa ai requisiti svizzeri in fatto di protezione dei dati e che anche Hong Kong preveda di consegnarne una. Per quanto concerne Singapore, bisognerebbe inoltre verificare se il mancato consenso alla trasmissione dei dati da parte degli interessati nel caso di un procedimento penale o in situazioni d'urgenza sia compatibile con il principio di specialità.

L'ASG ritiene che, per garantire l'osservanza di tali criteri, uno Stato partner debba inderogabilmente essere uno Stato di diritto funzionante, rispettoso dei diritti umani e con un indice di corruzione moderato. Prima dell'avvio dello scambio di informazioni, il Parlamento dovrebbe deliberare definitivamente sulla capacità di uno Stato partner di garantire la protezione dei dati e il rispetto dei diritti umani al momento dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Sarebbe infatti palese che, attualmente, i requisiti non sono soddisfatti in special modo dalla Cina, al cui territorio Hong Kong appartiene.

L'usam è dell'avviso che in fatto di protezione e sicurezza dei dati non sarebbe sufficiente basarsi formalmente sui testi normativi dei potenziali Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni o sulle rispettive raccomandazioni dell'OCSE. Altri criteri, come ad esempio l'indice di corruzione, dovrebbero influire sulla valutazione globale. Non andrebbe tralasciato che con le comunicazioni dei valori patrimoniali (e non soltanto degli introiti) effettuate nel quadro dello scambio automatico di informazioni in tanti Paesi si consegnano alle autorità estere molte più informazioni di quante ne preveda la legislazione interna al fine dell'imposizione fiscale. Di conseguenza, i clienti che risiedono fiscalmente in questi Stati temono che si possa abusare dei dati così scambiati e impiegarli per fini diversi da quelli meramente fiscali.

Il CP e l'UDC rimandano alla perizia del professor René Matteotti, secondo cui la Svizzera potrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con gli Stati partner che

soddisfano il requisito minimo della protezione dei dati sancito dalla Costituzione. Qualora le circostanze dovessero mutare tanto da pregiudicare la costituzionalità dello scambio di informazioni con un determinato Stato partner, la Svizzera non potrebbe fare altro che sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Paese.

4.6. Applicazione provvisoria degli Accordi dal 1° gennaio 2018

L'USS approva che lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong venga introdotto mediante accordi bilaterali internazionali e vede di buon occhio soprattutto che l'entrata in vigore degli stessi segue le tempistiche fissate per lo scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner in virtù dell'Accordo SAI. Non considera inoltre problematico il fatto che le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati si siano espresse a favore dell'applicazione provvisoria di entrambi gli Accordi conformemente all'articolo 7b LOGA, nonostante la procedura di approvazione parlamentare non sia ancora conclusa e il termine di referendum non sia ancora scaduto.

Il PSS osserva che costituire un'ampia rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni sarebbe una condizione fondamentale per adempiere tempestivamente agli impegni che la Svizzera ha contratto nei confronti del Forum globale. Per questa ragione il partito caldeggia l'applicazione provvisoria di entrambi gli Accordi già a partire dal 1° gennaio 2018.

Le critiche mosse dall'UDC si concentrano sul fatto che lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong venga introdotto già dal 1° gennaio 2018 mediante specifici trattati bilaterali. Benché lo scopo di una rapida estensione dello scambio automatico al più alto numero possibile di Stati sia ottenere parità di condizioni a livello internazionale, non vi sarebbe alcuna urgenza di applicare provvisoriamente i due Accordi, ma sarebbe preferibile attendere di poter ricorrere all'adozione dell'Accordo SAI.

L'ASG non condivide la concezione giuridica secondo cui gli Accordi possono essere applicati provvisoriamente dal 2018 in virtù dell'articolo 7b LOGA, fatta salva l'approvazione a posteriori dei decreti federali da parte di entrambe le Camere parlamentari. Nonostante le commissioni competenti delle Camere federali abbiano acconsentito a tale procedura, la conclusione degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni non soddisferebbe le condizioni necessarie per ricorrere a un'applicazione provvisoria. I due progetti non sarebbero tanto rilevanti da richiedere particolare urgenza o la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera, presupposti sanciti dalla legge affinché si possa convenire l'applicazione provvisoria. L'ASG conclude di conseguenza che l'applicazione retroattiva degli Accordi non sarebbe conforme a quanto previsto dalla Costituzione.

4.7. Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard con i nuovi Stati partner

Secondo il PPD, l'ASB, l'UBCS, l'ABG e il CP la condizione imprescindibile per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è prevedere un meccanismo di verifica ai sensi del decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019. Lo stesso discorso è da applicarsi a tutti gli altri accordi che verranno conclusi in futuro. Qualora le verifiche dovessero rivelare che un determinato Stato partner non adempie agli impegni convenuti, il Consiglio federale dovrebbe adottare le dovute misure. In casi gravi dovrebbe procedere alla sospensione dell'accordo.

L'ABG evidenzia che il lungo processo legislativo svizzero per la ratifica di nuovi accordi sullo scambio automatico di informazioni si è dimostrato strategicamente svantaggioso nella verifica

di questi criteri rispetto ad altre piazze finanziarie che conoscono processi di ratifica notevolmente più celeri. Tuttavia è possibile eliminare questo svantaggio proprio con un meccanismo di verifica ai sensi del summenzionato decreto federale che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard. In tal modo si assicurerebbe un'implementazione graduale fondata su criteri oggettivi.

L'usam avanza la richiesta di recepire nei decreti federali sottoposti ad approvazione parlamentare una cosiddetta clausola di attivazione. Secondo tale disposizione il Consiglio federale sarebbe tenuto a verificare poco prima dell'avvio dello scambio di dati con ogni singola Giurisdizione se il rispettivo accordo tutela sufficientemente la protezione dei dati e applica alla Svizzera le medesime condizioni che lo Stato partner adotta per le principali piazze finanziarie concorrenti.

4.8. Attuazione da parte dei Cantoni

Il Cantone FR sottolinea che non sarebbe possibile verificare se il Forum globale, l'autorità fiscale statunitense (IRS), la Commissione europea o il DFF abbiano valutato la confidenzialità e la protezione dei dati negli Stati e nei territori che hanno ottenuto dati dal nostro Paese con criteri tanto severi quanto quelli adottati nell'esame della Svizzera. Di conseguenza bisognerebbe sperare che in questo ambito la parità di condizioni sia rispettata. Tale aspetto si rivelerebbe ancora più importante alla luce del fatto che, a causa dei criteri utilizzati per la valutazione della Svizzera, le informazioni ottenute non possono essere inoltrate alle autorità fiscali cantonali, cui sono rese accessibili unicamente mediante procedura di richiamo. Una procedura, questa, che aumenterebbe ulteriormente l'onere delle autorità fiscali cantonali e ridurrebbe invece i vantaggi dello scambio automatico di informazioni per la Svizzera.

5. Altre osservazioni

Sono contrari all'introduzione o alla raccolta di dati con scadenza inferiore a un anno l'ASB, l'economiesuisse, l'UBCS e l'ABG per ragioni tecniche legate all'onere supplementare che ne risulterebbe. Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o territorio dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio di un determinato anno, così come la raccolta dei dati dovrebbe essere avviata il 1° gennaio di un determinato anno.

Sempre gli stessi partecipanti ribadiscono la richiesta del settore finanziario, formulata in pareri precedenti, di esigere che gli Stati partner garantiscano di non criminalizzare le banche e i relativi collaboratori che hanno assistito i loro clienti nella regolarizzazione della propria situazione fiscale.

Il PSS rimanda a un rapporto separato della SFI secondo cui la maggior parte degli Stati che, per attuare lo scambio automatico di informazioni, avevano optato inizialmente per la via bilaterale, avrebbero poi finito per aderire all'Accordo SAI a causa delle pressioni esercitate dal G20 e dall'UE. Si tratterebbe in particolare di Panama e Bahamas, che hanno firmato di recente l'Accordo SAI. Il DFF starebbe pertanto valutando di proporre l'attivazione dello scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2019 con questi Stati e altre piazze finanziarie nel quadro del messaggio concernente gli Accordi con Singapore e Hong Kong. Il PSS approverebbe senza alcuna riserva una simile procedura.